NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 21

Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza

Il programma di attivita' presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente e' trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le sue osservazioni, alle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinche' queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso. Qualora le suddette autorita' non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi, si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-21-consultazioni-sul-programma-di-attivita-tra-le-autorita-di-vigilanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it